

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento dei servizi relativi alla realizzazione di un intervento di prevenzione primaria e di recupero dei ragazzi coinvolti nei fenomeni di dispersione scolastica e bullismo.

TRA

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze – con sede in Roma, Via Cesare Balbo n. 39 C.F. 80215430580 (di seguito anche “Amministrazione”) in persona del Capo Dipartimento Prefetto Mario Morcone;

E

_____, con sede legale in _____, via _____, capitale sociale _____ (____), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti con _____ (di seguito, per brevità, anche solo “Fornitore”)

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche solo “Fornitore”)

PREMESSO CHE

- a) il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione - è beneficiario di un finanziamento per il progetto “Abbandono scolastico e bullismo: quali rischi tra i giovani?” nell'ambito del PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007 – 2013, Obiettivo Operativo 2.6;
- b) l'ambito di azione del progetto è costituito da quattro Regioni Convergenza: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia;
- c) gli Istituti scolastici oggetto dell'intervento sono stati individuati a seguito della stipulazione di un Protocollo di Intesa in data 15 luglio 2009 sottoscritto dal Ministero dell'interno ed il Ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca;
- d) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di Stazione appaltante, l'Amministrazione ha espletato una gara a procedura aperta per la stipula di un Contratto avente ad oggetto l'affidamento dei servizi relativi alla realizzazione di un intervento di prevenzione primaria e di recupero dei ragazzi coinvolti nei fenomeni di dispersione scolastica e bullismo, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 04 febbraio 2010 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^a Serie Speciale n. 16 del 10 febbraio 2010;
- e) il Fornitore è risultato aggiudicatario della suddetta procedura ed ha manifestato la volontà di impegnarsi a fornire il servizio sopra indicato, alle condizioni, termini e modalità del presente Contratto e dei restanti atti di gara;
- f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Norme di riferimento

1.1. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi

interventuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

- b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato, dalla Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e dalla successiva legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 16 bis (DURC), art. 3 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166;
- c) dalle successive disposizioni future che dovessero essere emanate in materia, nonché dalle altre disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti per quanto non regolato dai precedenti punti.

Art. 2

Oggetto e finalità del Contratto

- 2.1.** L'Amministrazione affida al Fornitore, che accetta, la realizzazione dei servizi relativi alla realizzazione di un intervento di prevenzione primaria e di recupero dei ragazzi coinvolti nei fenomeni di dispersione scolastica e bullismo secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara.
Nello specifico, il Fornitore dovrà svolgere tutte le attività indicate nella Fase 1 relativa all'analisi sulla dispersione ed il bullismo, ed alla Fase 2 relativa alla prevenzione delle problematiche nei tempi e condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.
- 2.2.** Il Fornitore si impegna a realizzare le attività di cui sopra a regola d'arte e secondo le modalità sopra descritte.
- 2.3.** Per la realizzazione del servizio oggetto del presente Contratto, il Fornitore garantirà la disponibilità di risorse professionali adeguate ai profili professionali necessari, rispettando le specifiche tecniche indicate nel Capitolato ed eventualmente le migliorie indicate in sede di Offerta Tecnica.
- 2.4.** Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo

carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Art.3

Durata del Contratto e decorrenza

- 3.1.** Le prestazioni avranno inizio dopo il perfezionamento del presente Contratto e dovranno essere completate entro 24 mesi. Il Contratto, mentre vincola il Fornitore sin dal momento della sua sottoscrizione, non impegna l'Amministrazione finchè non sarà approvato dalla competente Autorità e decorrerà dalla data di comunicazione allo stesso Fornitore, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a.r. ed anche a mezzo fax, dell'avvenuta approvazione dello stesso Contratto.

Art. 4

Comunicazioni tra le parti

- 4.1.** Le notifiche e le comunicazioni tra le parti, relative ai termini ed agli adempimenti contrattuali od a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento a.r. agli indirizzi indicati in epigrafe. Le comunicazioni in parola potranno essere effettuate anche direttamente con consegna a mano ad incaricato qualificato di ambedue i contraenti. Nel caso che la consegna avvenga mediante le summenzionate modalità, della stessa deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

Art.5

Importo contrattuale e modalità di pagamento

- 5.1.** Il corrispettivo contrattuale è stabilito in € (...../00), IVA esclusa ed include tutti i costi, oneri e spese accessorie, eventualmente derivanti e/o comunque connessi all'espletamento dell'attività di ricerca-intervento oggetto del presente Contratto.
- 5.2** Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio prestato a regola d'arte e nel pieno rispetto delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

5.3 L'erogazione del compenso per lo svolgimento del servizio di cui al presente Contratto avverrà a seguito di espressa richiesta scritta da parte del Fornitore e dietro certificazione dell'Amministrazione della regolare esecuzione del servizio, secondo le seguenti modalità:

- un primo acconto pari al 20% dell'importo complessivo, ad avvenuta ricezione della dichiarazione di avvio del servizio con descrizione delle attività intraprese;
- l'importo residuo in n. 8 rate trimestrali, dietro emissione di regolare ed analitica fattura.

5.4 Ciascuna richiesta dovrà contenere il riferimento al presente Contratto.

Le richieste dovranno essere intestate al Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze – Area II “Tutela delle fragilità sociali” e potranno essere inviate a mezzo posta o consegnate a mano ad incaricato qualificato, che rilascerà in tal caso apposita ricevuta scritta e datata.

L'Amministrazione non sarà in nessun caso responsabile per eventuali disagi e/o ritardi legati al servizio postale.

5.5 I pagamenti saranno eseguiti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture mediante accredito sull'istituto bancario di seguito indicato e saranno, comunque, subordinati alla effettiva disponibilità degli importi sul Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il quale saranno effettuati i pagamenti da parte della Commissione Europea. L'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi nella liquidazione che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità del sopraccitato fondo. Inoltre, il termine suindicato potrà essere interrotto se risultino contestazioni circa la rispondenza del servizio prestato agli obblighi contrattuali o vi siano eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione necessaria ai fini della liquidazione. E' facoltà del Fornitore modificare, per l'accredito delle fatture emesse, le seguenti coordinate bancarie con preavviso di 30 giorni:

- Coordinate Bancarie comprensive del codice IBAN:
.....

5.6 Per il pagamento delle fatture, l'Amministrazione si riserva di chiedere ogni ulteriore eventuale documentazione si rendesse necessaria, compreso il documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche a seguito di avvenute modifiche normative.

5.7 *(Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese)*. Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dell'Amministrazione per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente-Amministrazione, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce ed i relativi costi.

Art.6

Oneri fiscali e spese contrattuali

- 6.1** Sono a carico del Fornitore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa.
- 6.2** Al presente Contratto si applica l'imposta di registro in misura fissa, in caso d'uso, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che è posta, in ogni caso, a carico del Fornitore. Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico dell'Amministrazione o del Fornitore secondo quanto stabilito per legge.

Art.7

Esecuzione in danno e Penali

- 7.1** Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a caso fortuito o a forza maggiore,

nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3 del Capitolato Tecnico relativi alla Linea A, rispetto al termine massimo del 4° mese di durata del Contratto, ovvero rispetto al minor termine indicato in Offerta Tecnica, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) IVA esclusa, salvo il risarcimento del maggior danno.

7.2 Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a caso fortuito o a forza maggiore, nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3 del Capitolato Tecnico relativi alla Linea B, rispetto al termine massimo del 6° mese di durata del Contratto, ovvero rispetto al minor termine indicato in Offerta Tecnica, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) IVA esclusa, salvo il risarcimento del maggior danno.

7.3 Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a caso fortuito o a forza maggiore, nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3 del Capitolato Tecnico relativi alla Linea C, rispetto al termine massimo del 24° mese di durata del Contratto, ovvero rispetto al minor termine indicato in Offerta Tecnica, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) IVA esclusa, salvo il risarcimento del maggior danno.

7.4 Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a caso fortuito o a forza maggiore, nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3 del Capitolato Tecnico relativi alla consegna dei Report Trimestrali di Linea D (dal 6° mese al 24° mese), rispetto al termine massimo del 5° giorno dallo scadere del trimestre ovvero rispetto al minor termine indicato in Offerta Tecnica, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) IVA esclusa, salvo il risarcimento del maggior danno.

7.5 Constatato l'inadempimento e/o ritardo, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'Amministrazione a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

7.6 L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, per ragioni comunque connesse al Contratto, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della

cauzione di cui al successivo art. 11, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

- 7.7** La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 8

Sospensione del servizio

- 8.1** L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sospensione temporanea del servizio in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviare al Fornitore con preavviso di 15 giorni, al verificarsi di circostanze non previste e allo stato non prevedibili. In caso di sospensione del servizio ai sensi del punto precedente, il Fornitore non avrà alcun titolo a compensi per fermo attività.
- 8.2** Il Fornitore non potrà sospendere arbitrariamente il servizio per nessun motivo. Qualsiasi sospensione del servizio da parte del Fornitore darà il diritto all'Amministrazione di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c..

Art. 9

Risoluzione

- 9.1** In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a.r. dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il presente Contratto, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.
- 9.2** Si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nonché ai sensi dell'articolo 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata con avviso di ricevimento a.r.. In ogni caso, il Contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
- sospensione del servizio ai sensi del precedente articolo 8;
 - mancato reintegro della cauzione ai sensi del successivo art.11;
 - cessione del Contratto e/o dei crediti ai sensi del successivo art. 13;

- violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 15;
- nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente Contratto.

Art. 10
Recesso

10.1 L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a.r..

In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 10 giorni. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

10.2 In caso di recesso dell'Amministrazione, quest'ultima terrà indenne il Fornitore delle prestazioni rese a regola d'arte (secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal presente Contratto), delle spese sostenute e del mancato guadagno.

10.3 L'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- (a) qualora taluno dei componenti del Fornitore o altri siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- (b) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- (c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tali ipotesi il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed ad ogni

ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto nell'art. 1671 c.c..

Articolo 11 *Cauzione definitiva*

- 11.1** Ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva, pari a €.....(corrispondente al 10% dell'importo di aggiudicazione), a favore dell'Amministrazione, rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione, e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 7.6.
- 11.2** La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
- 11.3** La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. L'Amministrazione potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'importo iniziale garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante di una comunicazione della medesima Amministrazione attestante l'avvenuta esecuzione.
- 11.4** Resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere effettuato dall'Amministrazione con cadenza semestrale. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell'Amministrazione.
- 11.5** Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10

(dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta scritta effettuata dall'Amministrazione.

- 11.6** In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione dichiarerà risolto il Contratto ai sensi del precedente articolo 9.2.

Articolo 12

Responsabilità civile e polizza assicurativa

- 12.1** Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 12.2** Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 12.3** Anche a tal fine, il Fornitore si impegna a consegnare copia autenticata del relativo contratto di copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a richiesta dell'Amministrazione. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del Contratto, è condizione essenziale per l'Amministrazione e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento che la copertura assicurativa continua a permanere, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del precedente articolo 9.2.
- 12.4** Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 13

Divieto di cessione

- 13.1** Il presente Contratto non può essere ceduto in alcuna forma, ed anche indirettamente e parzialmente dal Fornitore a terzi, né sono cedibili a terzi i crediti di qualsivoglia natura derivanti dallo stesso.
- 13.2** In difetto di adempimento a detti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del precedente art. 9.2.

Articolo 14
Subappalto

- 14.1** *(da inserire se il subappalto è vietato)* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
[ovvero]
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta) % dell'Importo massimo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
- 14.2** Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 14.3** I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 14.4** Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
- 14.5** In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
- 14.6** Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile,

nei confronti dell'Amministrazione della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

- 14.7** Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 14.8** Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
- 14.9** Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
- 14.10** L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 14.11** In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del precedente articolo 9, comma 2.
- 14.12** Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).
- 14.13** Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Art. 15

Obblighi di riservatezza

- 15.1** Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

- 15.2.** L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 15.3.** Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 15.4.** In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione medesima.
- 15.5.** Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Art. 16

Trasparenza

- 16.1** Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente dichiara: a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto, b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto, c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini, d) con riferimento alla presente procedura di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE in tema di concorrenza e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
- 16.2** Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto, gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma

del precedente art. 9 e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

Art. 17

Obblighi relativi al rapporto di lavoro

- 17.1** Il Fornitore si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
- 17.2** Il Fornitore si impegna, altresì ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
- 17.3** Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 17.4** Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 17.5** Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Art.18

Proprietà dei risultati

- 18.1** L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, conseguentemente, di utilizzo di tutto quanto prodotto in esecuzione del presente Contratto.

18.2 I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

Articolo 19

Condizioni risolutive espresse

19.1 Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 20

Foro competente

20.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del presente contratto, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma.

20.2 Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio.

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

21.1 Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del

citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

- 21.2** Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
- 21.3** L’Amministrazione tratta i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione per la gestione del Contratto medesimo e l’esecuzione economica ed amministrativa della stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.
- 21.4** Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Art. 22

Clausola finale

- 22.1** Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
- 22.2** Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, il _____ 2010.

Per l'Amministrazione
Il Capo Dipartimento
(Prefetto Mario Morcone)

Per il Fornitore

.....

Il Fornitore dichiara, per iscritto, di aver avuto conoscenza particolareggiata e perfetta di tutte le clausole contrattuali e dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate: art. 2, art. 3, art. 4, art.5, art.6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art.19, art. 20, art.21, art. 22.

Roma, _____

Per il Fornitore

.....